

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI INFORMATICI PER  
LE ESIGENZE DEL DI3A**

CIG:9804534D66

Tra

L'Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente, con sede legale in piazza Università, 2, cap. 95131 Catania, Codice Fiscale - Partita IVA 02772010878, nella persona del Direttore di Dipartimento Prof. Mario d'Amico, nel seguito denominata "Di3A",

e

---

COPIS srl (nel seguito indicata come Società) con sede in Catania, via Androne, 15 - PI/CF:00681840872, iscritta al Registro imprese di Catania, R.E.A. n. 119579, rappresentata dal Sig. Speranza Gabriele, nato a Valguarnera Caropepe il 6/11/1948, nella qualità di legale rappresentante della Società

**PREMESSO CHE**

- Con delibera del Consiglio di Dipartimento dek 13/04/2023 al punto 25) è stato autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 18/4/2016 n.50 e ss.mm.ii. (con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso), mediante accordo quadro annuale ai sensi dell'art.54 del d.Lgs 50/2016, previa indagine esplorativa di mercato con



richiesta di preventivi, per il servizio di gestione, manutenzione e assistenza delle postazioni di lavoro (compresi eventuali ricambi a carico di questo dipartimento) per l'importo complessivo (presunto e non garantito) pari a € 39.941,00 + IVA, finalizzando e perfezionando successivamente l'appalto in questione nel MEPA;

1. Che attraverso l'acquisizione di n.3 preventivi di spesa, il RUP ha ritenuto rispondente alle esigenze del Di3A, sulla base della valutazione del prezzo e a parità di caratteristiche tecniche, l'offerta presentata dalla ditta "Copis srl", che costituisce parte integrante del presente, per l'importo complessivo (presunto e non garantito) pari a € 39.776,00, rispettando i prezzi unitari in essa contenuti;

- Vista la Trattativa diretta nel MePA con un unico operatore economico n. 3648385 da cui risulta che l'operatore "Copis srl" - codice fiscale/partita iva 00681840872, entro il 18/07/2023 ore 13.00, quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta, ha proceduto a formulare un ulteriore ribasso unico di € 486,00 da decurtare sulla prima fattura emessa, rispettando i prezzi unitari di cui allo schema offerta qui allegato sull'elenco prezzi unitari di cui allo schema offerta accettato in sede di trattativa diretta e pertanto il prezzo complessivo presunto e non garantito risulta 39.290,00+iva rispettando i prezzi unitari aggiudicati;
- che il summenzionato operatore economico possiede i "requisiti di ordine generale" previsti dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e nel corso

degli ultimi 12 mesi non risulta contrattualizzato dal Dipartimento nella stessa tipologia e fascia d'importo della presente procedura di acquisto;

- Che con determina prot. n. 174753 /X.4 del 26/07/2023 è stata autorizzata la stipula del presente atto;

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART.1–VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, l'offerta economica presentata dalla Società, nonché gli atti e i documenti richiamati e allegati in quest'ultimo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati, e agli stessi si fa pieno rinvio per quanto non espressamente regolato dallo stesso.

#### ART.2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo disciplina le condizioni generali di affidamento della fornitura di beni informatici per le esigenze di questo Dipartimento (CPV: 30200000-1 “Fornitura Apparecchiature informatiche e forniture”).

La fornitura si intende comprensiva degli oneri relativi alle spese di trasporto e consegna al piano, di viaggio e di missione per il personale eventualmente addetto alla esecuzione contrattuale.

I prodotti offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato speciale di fornitura, che fa parte integrante del presente, e dovranno essere rispondenti alle vigenti disposizioni legislative nazionali e

comunitarie in materia, nonché essere conformi ai relativi requisiti di Legge in merito alla marcatura CE (D. Lgs. n.332\2000), ove prevista, ed a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81\2008 e dal D.Lgs.106\2009.

#### **ART.3 – CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO**

Con questo accordo verranno stipulati successivi contratti attuativi in base alle esigenze di questo dipartimento.

Con tale strumento di contrattazione il Di3A può acquisire la fornitura entro il valore economico di cui al successivo art. 5, allorquando ne ravvisi la necessità, senza alcun obbligo di richiedere un quantitativo minimo di riparazioni tecniche né di esaurire il valore economico dell'accordo quadro.

#### **ART.4–DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente accordo quadro è efficace tra le parti dalla data di sottoscrizione. L'effettiva operatività dell'accordo quadro ha una durata di un anno decorrente dalla data del primo ordine esecutivo, ovvero una minore durata determinata dall'esaurimento del limite massimo di spesa complessivo di cui al successivo articolo 5.

#### **ART.5 – IMPORTO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO**

Il limite massimo di spesa complessivo annuale del servizio è di€ 39.290,00 oltre IVA per i prezzi unitari di cui alla citata trattativa diretta mepa, fatto salvo quanto indicato al successivo art.6.

Nell'ambito delle forniture di cui al presente accordo, è possibile aumentare per sopravvenute esigenze il predetto importo massimo fino alla concorrenza del limite di un quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **Art. 6 - VARIAZIONE DELLA FORNITURA**

Qualora si verifichi la necessità di fornire tipologie di beni diversi da quelli indicati specificatamente nell'offerta allegata, la stessa impresa aggiudicataria si rende disponibile a fornirle: il preventivo verrà valutato dal RUP e se il prezzo verrà ritenuto congruo, il RUP ordinerà l'esecuzione del servizio.

#### **ART.7 – REVISONE DEI PREZZI**

Trattandosi di contratto d'appalto di durata non superiore ad una annualità, eventuali richieste di revisione dei prezzi avanzate durante il periodo di operatività del contratto non saranno accettate.

#### **ART.8–FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il fornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver completato regolarmente la consegna delle forniture oggetto di ciascun contratto attuativo.

Il pagamento del corrispettivo dei singoli contratti attuativi (ordini) verrà effettuato previa emissione da parte dell'impresa di regolare fattura elettronica, trasmessa attraverso il sistema di interscambio, vistata dal RUP per la regolare esecuzione della fornitura, subordinatamente alle verifiche di legge.

## ART.9 – GARANZIA DEFINITIVA

La società è esonerata dalla costituzione della garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103, comma 1 del d.lgs. n.50/2016, in quanto ha accettato un miglioramento del prezzo richiesto da questa Amministrazione ed ha dimostrato diligenza e puntualità nell'esecuzione della fornitura in precedenti rapporti contrattuali con la PP.AA. ed enti privati.

## ART.10 – PENALI

L'impresa affidataria dovrà effettuare la fornitura richiesta entro i termini prescritti dal responsabile scientifico. Per ogni giorno di ritardo l'Amministrazione potrà applicare penali calcolate in misura giornaliera pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale e non possono superare, complessivamente, il 10% dello stesso importo netto contrattuale.

Nel caso in cui i ritardi, di qualunque genere e natura, dovessero ripetersi per tre volte anche non consecutive, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la fornitura (risoluzione), per colpa della Ditta fornitrice, nonché di richiedere alla Ditta inadempiente il risarcimento per il maggior danno eventualmente subito, sempre che il ritardo non sia dovuto a causa di forza maggiore od altro avvenimento eccezionale che la Ditta dovrà, perentoriamente, comprovare e documentare per iscritto, e fermo restando l'applicazione della penale di cui sopra.

## **ART.11–RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

Restano ferme le ipotesi di risoluzione dell'accordo previste dall'art.108 del D.lgs.50/2016, e le modalità ivi indicate.

## **ART.12 – RECESSO**

Il Di3a si riserva la facoltà di recedere dall'accordo quadro in qualunque tempo dal contratto dandone formale comunicazione all'impresa con un preavviso di 30 giorni. In caso di recesso l'impresa ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali.

## **ART.13–SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della Società tutte le spese inerenti all'accordo quadro, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso dovute secondo le norme vigenti.

## **ART.14 – RINVIO NORMATIVO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo quadro, si fa riferimento al D.Lgs.n.50 del 2016, alle disposizioni del Codice Civile e al nuovo codice degli appalti D.Lgs 36/2023 ove applicabile.

Catania,

Per il Di3a:

Il Direttore del Dipartimento  
(prof. Mario D'Amico)

Per la Ditta:  
(Sig. Gabriele Speranza)